



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Montesecco, 33 - 65010 SPOLTORE (PE)

Segreteria 085 4961134 - Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003

E-Mail: peic806007@istruzione.it Pec peic806007@pec.istruzione.it

Sito web: www.icspoltore.gov.it

C.F. 80006370680

C.M. PEIC806007



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione n. 1 del 12 marzo 2019 con delibera 3/2019

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in ottemperanza,
 - ai principi generali dettati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti espressi nel D.P.R. n. 35 del 21 novembre 2007 – regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria;
 - Alla Direttiva ministeriale n. 5843/a3 del 16/10/2006 linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e sulla legalità;
 - Al D.M n. 16 del 5/02/2007 linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo;
 - Al Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 competenze chiave di cittadinanza;
 - Agli accordi educativi condivisi tra le componenti della Scuola e contenuti nel Patto di Corresponsabilità;delinea un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.
2. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della Legge 29 maggio 2017, n. 71.
3. La scuola garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale nonché razziale e di orientamento sessuale. E' una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana e al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.
4. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e declina il relativo procedimento.
5. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi:
 - a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell' Istituto;
 - b. la responsabilità disciplinare è personale;
 - c. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa;
 - d. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni: il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento;
 - e. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
 - f. in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
 - g. all'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto.

Art. 2 – I diritti degli studenti

1. Sono garantiti agli studenti i diritti fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.
2. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 3 – I doveri degli studenti

1. Vivere in una comunità come quella scolastica implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto dei doveri.
2. Gli studenti sono tenuti a:
 - a. frequentare regolarmente le lezioni;
 - b. assolvere con diligenza gli impegni scolastici e di studio;
 - c. mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
 - d. avere nei confronti dei propri compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola, lo stesso rispetto, anche formale, richiesto per se stessi;
 - e. non assumere comportamenti che arrecano danno alla famiglia dei compagni, del personale, dei docenti, del dirigente;
 - f. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
 - g. utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - h. frequentare l'ambiente scolastico indossando un abbigliamento consono;
 - i. avere la massima cura nell'uso dei locali scolastici e degli arredi, condividendo la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola;
 - j. non utilizzare durante l'orario scolastico, senza la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualsiasi natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto delle norme di sicurezza interna che regolano l'utilizzo della rete con i dispositivi personali. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione e le uscite didattiche;
 - k. osservare nelle relazioni intrattenute nel contesto scolastico, fuori dei locali e delle pertinenze della scuola e anche nella vita extrascolastica in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura, condotte rispettose dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale dei compagni, del personale, dei docenti, del dirigente e delle loro famiglie.

Art. 4 – Infrazioni disciplinari

1. Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari alle norme dell'Istituto e ai doveri degli studenti che si verificano sia all'interno della scuola, che al di fuori di essa, durante le manifestazioni interne o esterne, i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate, lo svolgimento degli esami di Stato, gli eventi sportivi ecc.
2. Si distinguono in infrazioni disciplinari lievi, infrazioni disciplinari gravi, infrazioni disciplinari gravissime.
3. Si configurano come infrazioni lievi le condotte che per modalità dei comportamenti, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati all'art. 3 e che richiedono un celere intervento correttivo da parte dei docenti e dei genitori.
4. Infrazioni disciplinari lievi:
 - a. presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni: dopo tre ritardi non giustificati la riammissione a scuola dovrà avvenire con l'accompagnamento dei genitori;

- b. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione e ai docenti di svolgere regolarmente la lezione;
- c. non portare il materiale, il grembiule nella scuola primaria o l'abbigliamento necessari per lo svolgimento delle lezioni;
- d. non rispettare le norme e le regole di comportamento stabilite durante l'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, inosservanza della fila, uscita dall'aula, urla e schiamazzi;
- e. introdurre il telefono cellulare a scuola, in mancanza dell'autorizzazione del Dirigente rilasciata su richiesta scritta motivata dei genitori;

5. Infrazioni disciplinari gravi:

- a. mancare di rispetto con gesti o parole o minacciare il personale dell'istituto, i compagni o chiunque sia presente nella scuola;
- b. non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (spinte, giochi senza controllo, corse, ecc.);
- c. tenere il telefono cellulare acceso in classe durante la lezione;
- d. violare il divieto assoluto di fumo vigente nell'istituto, sia all'interno dell'edificio scolastico sia all'esterno nelle aree di pertinenza dell'istituto;
- e. assumere bibite energetiche ed eccitanti o sostanze alcoliche, all'interno o nelle aree di pertinenza dell'istituto scolastico nonché durante qualsiasi attività didattica anche all'esterno dell'istituto scolastico (visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.)
- f. reiterare condotte di mancanza lieve descritte al comma 4. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata, nel corso dell'anno scolastico;
- g. aiutare, con azioni od omissioni, l'autore di una mancanza disciplinare a sottrarsi all'accertamento delle sue responsabilità;
- h. danneggiare i beni dei compagni o del personale dell'istituto;
- i. danneggiare i locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale di proprietà della scuola per negligenza o dolo;
- j. imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- k. sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina;
- l. compiere atti di violenze fisiche e/o psicologiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente a scuola nel corso dell'orario curriculare o dello svolgimento di attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
- m. usare il telefono o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico per effettuare registrazioni (foto, audio o video) anche ad insaputa dei compagni, dei docenti ed in generale del personale presente a scuola nel corso dello svolgimento delle attività curricolari o extracurricolari;
 - a. pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, sui social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi a danno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina;
 - b. utilizzare linguaggi violenti, volgari o comunque offensivi nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina sia in presenza nel corso delle attività curricolari o extracurricolari sia nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, *nel secondo caso anche all'esterno della scuola*, delle aree di pertinenza dell'istituto e nel tempo extrascolastico.

6. Infrazioni disciplinari gravissime:

- a. reiterare condotte di mancanza grave descritte al comma 5. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata, nel corso dell'anno scolastico;
- b. compiere atti di vandalismo su cose, devastare, incendiare o allagare locali scolastici;
- c. reiterare la sottrazione di beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina;
- d. usare minacce gravi o compiere atti di violenze fisiche e/o psicologiche gravi, lesioni personali a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente a scuola nel corso dell'orario curriculare o dello svolgimento di attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
- e. non osservare le misure interne di sicurezza creando situazioni di pericolo per sé e per gli altri: diffondere ingiustificati allarmi, manomettere dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica, ecc.);
- f. assumere sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno della scuola o nelle aree di pertinenza nonché durante qualsiasi attività didattica anche all'esterno dell'istituto scolastico in occasione dello svolgimento di manifestazioni, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.;
- g. spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o nelle aree di pertinenza;
- h. utilizzare linguaggi violenti, volgari o comunque offensivi particolarmente gravi, con finalità discriminatorie o razziste nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina o delle persone diversamente abili o comunque vulnerabili sia in presenza, nel corso delle attività curricolari o extracurricolari sia nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, nel secondo caso anche all'esterno della scuola, delle aree di pertinenza dell'istituto e nel tempo extrascolastico;
- i. raccogliere e pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina, delle persone diversamente abili o comunque vulnerabili, corredandoli di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi con l'intento di perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- j. essere responsabili di aggressioni, molestie ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti di identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina;
- k. commettere reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia comunque avviato procedimento penale (es. lesioni personali, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori, ecc.);

Art. 5 – Violazioni e sanzioni

1. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.
2. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite,

della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

4. Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto e in relazione ai seguenti criteri:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
 - rilevanza degli obblighi violati;
 - grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi;
 - sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 - concorso nell'infrazione di più studenti in accordo fra loro;

Infrazioni disciplinari lievi		
Infrazioni disciplinari lievi Art. 4, comma 4	Sanzione disciplinare	Organo competente
<p>a. presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni: dopo tre ritardi non giustificati la riammissione a scuola dovrà avvenire con l'accompagnamento dei genitori;</p> <p>b. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;</p> <p>c. non portare il materiale e l'abbigliamento necessari per lo svolgimento delle lezioni;</p> <p>d. non rispettare le norme e le regole di comportamento stabilite durante l'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, inosservanza della fila, uscita dall'aula, urla e schiamazzi;</p> <p>e. introdurre il telefono cellulare a scuola, in mancanza dell'autorizzazione del Dirigente rilasciata su richiesta scritta motivata dei genitori;</p>	<p>A</p> <p><i>Le infrazioni vengono sanzionate nell'immediatezza del fatto dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con rimprovero verbale.</i></p> <p><i>Del provvedimento, in base alla valutazione discrezionale del docente, può essere anche riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e se ritenuto necessario possono essere informate le famiglie tramite il registro elettronico e/o il diario personale dell'alunno. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</i></p> <p><i>Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma per le violazioni gravi.</i></p>	Docenti

Infrazioni disciplinari gravi		
Infrazioni disciplinari gravi Art. 4, comma 5	Sanzione disciplinare	Organo competente
<p>a. mancare di rispetto con gesti o parole o minacciare il personale dell'istituto, i compagni o chiunque sia presente nella scuola;</p> <p>b. non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (spinte, giochi senza controllo, corse, ecc.);</p> <p>d. tenere il telefono cellulare acceso in classe durante la lezione;</p>	<p>B</p> <p><i>Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.</i></p>	Dirigente Scolastico
<p>e. violare il divieto assoluto di fumo vigente nell'istituto, sia all'interno dell'edificio scolastico sia all'esterno nelle aree di pertinenza dell'istituto;</p> <p>f. assumere sostanze alcoliche all'interno o nelle aree di pertinenza dell'istituto scolastico nonché durante qualsiasi attività didattica anche all'esterno dell'istituto scolastico (visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.)</p>	<p>B C</p> <p><i>Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione - sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti del divieto di fumo nei locali pubblici.</i></p>	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
<p>g. reiterare condotte di mancanza lieve descritte al comma 4. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata, nel corso dell'anno scolastico;</p> <p>h. aiutare, con azioni od omissioni, l'autore di una mancanza disciplinare a sottrarsi all'accertamento delle sue responsabilità;</p> <p>i. danneggiare i beni dei compagni o del</p>	<p>C</p> <p><i>Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di giorni quindici tenuto conto che le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che derivano dall'infrazione. All'autore dell'infrazione è</i></p>	Consiglio di Classe

<p>personale dell'istituto;</p> <p>l. danneggiare i locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale di proprietà della scuola per negligenza o dolo;</p> <p>m. imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;</p> <p>n. sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina;</p> <p>o. compiere atti di violenze fisiche e/o psicologiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente a scuola nel corso dell'orario curriculare o dello svolgimento di attività extracurricolari organizzate dalla scuola;</p> <p>p. usare il telefono o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico per effettuare registrazioni (foto, audio o video) ad insaputa dei compagni, dei docenti ed in generale del personale presente a scuola nel corso dello svolgimento delle attività curricolari o extracurricolari;</p> <p>q. pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, sui social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, foto, audio o video, commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi a danno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina;</p> <p>r. utilizzare linguaggi violenti, volgari o comunque offensivi nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina sia in presenza nel corso delle attività curricolari o extracurricolari sia nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, <i>nel secondo caso anche all'esterno della scuola</i>, delle aree di pertinenza dell'istituto e nel tempo extrascolastico</p>	<p><i>offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto.</i></p>	
--	---	--

Infrazioni disciplinari gravissime

Infrazioni disciplinari gravissime Art. 4, comma 6	Sanzione disciplinare	Organo competente
<p>a. reiterare condotte di mancanza grave descritte al comma 5. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata, nel corso dell'anno scolastico;</p> <p>b. compiere atti di vandalismo su cose, devastare, incendiare o allagare locali scolastici;</p> <p>c. reiterare la sottrazione di beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina;</p> <p>d. usare minacce gravi o compiere atti di violenze fisiche e/o psicologiche gravi, lesioni personali a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente a scuola nel corso dell'orario curriculare o dello svolgimento di attività extracurricolari organizzate dalla scuola;</p> <p>e. non osservare le misure interne di sicurezza creando situazioni di pericolo per sé e per gli altri: diffondere ingiustificati allarmi, manomettere dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica, ecc.);</p> <p>f. assumere sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o nelle aree di pertinenza nonché durante qualsiasi attività didattica anche all'esterno dell'istituto scolastico in occasione</p>	<p>D</p> <p><i>Sospensione da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta medesima e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 9 e 9bis del D.P.R. n.249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti a maggioranza dal Consiglio di Istituto. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</i></p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

<p>dello svolgimento di manifestazioni, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.;</p> <p>g. spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o nelle aree di pertinenza;</p> <p>h. utilizzare linguaggi violenti, volgari o comunque offensivi particolarmente gravi, con finalità discriminatorie o razziste nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina, o delle persone diversamente abili o comunque vulnerabili sia in presenza nel corso delle attività curriculari o extracurriculari sia nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici; <i>nel secondo caso anche all'esterno della scuola</i>, delle aree di pertinenza dell'istituto e nel tempo extrascolastico;</p> <p>i. raccogliere e pubblicare in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, lettere d. ed e. del presente regolamento di disciplina, delle persone diversamente abili o comunque vulnerabili, corredandoli di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi con l'intento di perseguire finalità discriminatorie o razziste;</p> <p>j. essere responsabili di aggressioni, molestie ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti di identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 del presente regolamento di disciplina;</p> <p>k. commettere reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia comunque avviato procedimento penale (es. lesioni personali, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori, ecc.);</p>		
---	--	--

6. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono a una comunità scolastica quali:
- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata;
 - assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati);
 - aiuto ai compagni;
 - attività di volontariato;
 - piccole manutenzioni;
 - riordino di cataloghi o archivi;
 - pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro;
 - presentazione di scuse pubbliche.
7. L'allontanamento dall'attività didattica può riguardare anche attività che si svolgono fuori dalla scuola come uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a gare o eventi sportivi.
8. Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'istituto. La scuola promuoverà - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile e compatibilmente con la sanzione irrogata, nella comunità scolastica.

9. Nell'applicazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico occorre evitare che si determini, quale effetto implicito, il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno, evenienza che comprometterebbe la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio.
10. Nel caso di danneggiamenti ai locali, alle suppellettili e alle attrezzature didattiche o a mancanze che riguardino la pulizia dell'ambiente scolastico, lo studente e/o i genitori, tutori, affidatari dovranno porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

Art. 6 – Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Per le infrazioni che comportino sanzioni come l'allontanamento dall'attività didattica è prevista l'osservanza del procedimento amministrativo descritto nei commi seguenti.
2. Comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata consegnata a mano, posta elettronica, fax, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente e contenere l'invito dell'alunno ad esporre le ragioni a propria difesa (anche per iscritto) con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione;
3. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
4. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico e del coordinatore di classe e dei genitori, tutori, affidatari. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente Scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico.
5. A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
6. Per i fatti ritenuti mancanze disciplinari gravi, la sospensione dalle lezioni per durate fino a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata alla partecipazione dei rappresentanti dei genitori, entro dieci giorni dall'audizione dell'incolpato.
7. Per le infrazioni molto gravi che comportino sanzioni come l'allontanamento dall'attività didattica per più di 15 giorni, l'allontanamento fino al termine delle lezioni e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo sono adottate dal Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente su iniziativa del Dirigente scolastico, entro dieci giorni dall'audizione dell'incolpato.
8. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.
9. Delle operazioni compiute dall'organo collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria qualora un membro dell'organo collegiale sia legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento, parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato oggetto del procedimento disciplinare.
10. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio dell'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e

tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

11. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria e/o i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
14. Nei periodi di allontanamento superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
15. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da un altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

Art. 7 – Impugnazioni

1. Conformemente con quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti richiamato in premessa, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori al Dirigente scolastico per le sanzioni irrogate dai docenti previste dell'art. 4, comma 4. Il Dirigente Scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.
2. Per le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 4, è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, Il ricorso va presentato in segreteria per l'acquisizione al protocollo.
3. L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo decide anche i ricorsi promossi per i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. E' ammesso ricorso contro pretese irregolarità del presente regolamento al Direttore Regionale secondo le disposizioni dello statuto di cui in premessa.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 8 – Finalità

11. È costituito presso l'Istituto Comprensivo di Spoltore l'Organo di Garanzia, di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e s.m.i.
12. L'Organo di Garanzia tutela il principio della scuola intesa come comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
13. Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra la scuola e la famiglia sancito dal Patto Educativo di Corresponsabilità.
14. L'Organo di Garanzia persegue la finalità di creare una cultura diffusa della responsabilità. In tale ottica, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, vengono considerate prioritariamente le finalità educative.

Art. 9 - Compiti

1. La funzione principale dell'Organo di Garanzia, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi ne esercita la patria potestà, in conseguenza dell'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Istituto.

Art. 10 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto.
2. L'O.G. è composto da 5 membri:
il Dirigente scolastico, membro di diritto
n. 2 genitori designati tra i membri del Consiglio di Istituto
n. 2 docenti designati tra i membri del Consiglio di Istituto
3. Sono anche nominati due membri supplenti per la componente genitori e due membri supplenti per la componente docenti, che sostituiscono i membri titolari nei casi di impedimento, di incompatibilità o dovere di astensione.
4. La designazione dei componenti l'Organo di Garanzia può avvenire nella prima seduta di insediamento del Consiglio di Istituto e/o nella prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.
5. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per il periodo di due anni e comunque, in caso di necessità, salvo la decadenza, al fine di consentire il funzionamento dell'organo, fino alla designazione di nuovi componenti.
6. In caso di decadenza o di dimissioni in corso d'anno, di temporanea impossibilità o al verificarsi della necessità di ricorrere obbligatoriamente al dovere di astenersi, ciascuno dei membri verrà sostituito da un supplente appartenente alla medesima componente.
7. Nel caso in cui la decadenza o le dimissioni giungano in corso d'anno e contestualmente non siano disponibili membri supplenti della medesima componente, il Consiglio di Istituto provvede a nuove designazioni anche in corso d'anno.
8. La Presidenza spetta al Dirigente scolastico.
9. Il Dirigente scolastico, in caso di temporanea impossibilità, può delegare a sostituirlo un docente con funzione di collaboratore.

Art. 11 - Incompatibilità

7. Il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione:
8. **Componente docenti:** essere membro del Consiglio di classe a cui appartiene lo studente sanzionato; b) essere testimone del fatto contestato; c) essere coinvolto in prima persona come parte lesa negli accadimenti che hanno determinato l'avvio del procedimento disciplinare; d) aver irrogato la sanzione disciplinare oggetto del ricorso.
9. **Componente genitori:** a) aver presentato il ricorso oggetto della contestazione; b) trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti i propri figli; c) essere citati come testimoni del fatto contestato; d) avere figli nella stessa classe dell'alunno sanzionato.
10. Al verificarsi di una delle situazioni di cui ai punti descritti nei commi 2 e 3, i componenti incompatibili sono sostituiti dai membri supplenti.

Art. 12 - Funzionamento

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di riunione. In caso di urgenza motivata, il Dirigente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. L'avviso di convocazione è inviato per posta elettronica dal Presidente ai membri dell'Organo di Garanzia. I destinatari sono tenuti a confermare il ricevimento dell'avviso, sempre per posta elettronica, al massimo entro tre giorni dal ricevimento della convocazione. Superato tale limite la comunicazione verrà fatta anche telefonicamente.
4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle sue finalità.
5. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese.
6. Le delibere dell'Organo di Garanzia sono assunte per votazione il cui esito viene verbalizzato. Non è ammessa la possibilità di astenersi. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
7. Le delibere sono valide quando sono presenti tutti i membri convocati effettivi o supplenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Dirigente scolastico, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato il giorno utile successivo alla prima convocazione.
9. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. Il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti.
10. Il verbale delle riunioni dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e la privacy.

Art. 13 – Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare, comminata a norma del Regolamento di Istituto, può essere presentato dai genitori dello studente o da chi ne esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente scolastico nella sua qualità di Presidente dell'Organo di Garanzia. Nell'istanza i ricorrenti ricordano i fatti e esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dall'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria, per essere assunto al protocollo in entrata, entro il termine prescrittivo di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori dei termini non saranno accolti.
3. Ricevuto il ricorso il Presidente apre l'istruttoria e provvede a reperire gli atti che costituiscono il dossier che viene posto alla base della discussione e della decisione dell'Organo di Garanzia.
4. L'Organo si riunisce entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Art. 14 – Esito del procedimento

1. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento viene immediatamente annullato.
2. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente, in caso di conferma, la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola.
3. Entro cinque giorni dalla delibera, il Dirigente scolastico provvede ad informare della decisione la famiglia e il Consiglio di classe mediante atto formale.

Art. 15 - Impugnazioni

1. La decisione dell'Organo di Garanzia può essere impugnata dall'interessato presso l'Organo di Garanzia Regionale, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.